GASPARRI, I, Utet, 2012, *sub* art. 21, 375 ss., CIAN, *Gli obblighi informativi degli intermediari*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2009, VI, 1197 ss.; *con specifico riferimento al contratto di deposito e amministrazione titoli*, GRECO, *I depositi a custodia*, in *I contratti bancari*, a cura di CAPOBIANCO, nel *Trattato dei contratti*, diretto da RESCIGNO e GABRIELLI, XXI, Utet, 2016, 1605 ss. Invece, aderiscono alla tesi dell'informazione *post trade*, GRECO F., *Il consumatore-risparmiatore e gli obblighi informativi «continuativi» tra fonte legale e fonte convenzionale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, VI, 1357 ss.; GUERNELLI, *L'intermediazione finanziaria fra tutela del mercato, legislazione consumeristica e orientamenti giurisprudenziali*, in *Giur. comm.*, 2009, I; 370; INZITARI-PICCININI, *La tutela del cliente della negoziazione di strumenti finanziari*, in *Il diritto degli affari*, a cura di INZITARI, I, Cedam, 2008, 63. Ancora, UDA, *L'informativa alla clientela in relazione ai servizi di investimento*, in *La MiFID II. Rapporti con la clientela – regole di governance – mercati*, a cura di TROIANO-RAIMONDO, Cedam, 2016, 46 ss., si sofferma sulla portata dell'obbligo informativo nella fase dinamica del contratto, in cui l'investimento è esposto alle vicende economico-finanziarie. Secondo l'a., l'esecuzione è un momento proprio del contratto (che non postula la sua estinzione, ma al contrario la sua persistenza) e, in questa fase, possono insorgere ulteriori obblighi di informazione, i quali possono trovare fondamento o in specifiche norme di legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) o nella clausola generale di buona fede nell'esecuzione del contratto *ex* art. 1375 cod. civ.

Sugli obblighi informativi nell'ipotesi di operazioni concluse nel grey market, BERTOLINI, *Negoziazione degli strumenti finanziari in* Grey Market *e violazione della disciplina sulla sollecitazione all'investimento*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, X, 2096 ss.; SERRAO D'AQUINO, *Obblighi informativi e responsabilità dell'intermediario finanziario. Parte II: valutazione di adeguatezza e di appropriatezza. Conflitti di interesse ante e post MiFID. Informazioni per i prodotti non negoziati nei mercati regolamentati. Obbligo di monitoraggio dei titoli acquistati dal cliente*, in *Giur. merito*, VII-VIII, 2012, 1745.

2. Il riparto dell'onere probatorio nei giudizi risarcitori.

Sulla configurabilità di una responsabilità precontrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede nella fase delle trattative pure in presenza di un contratto validamente concluso, SCOGNAMIGLIO C., *Ancora sulla configurabilità della responsabilità precontrattuale in presenza di un contratto validamente concluso*, in *Corr. giur.*, 2016, XII, 1517 ss.; contrario all'affermazione di una responsabilità precontrattuale da contratto valido, ma sconveniente, D'AMICO, *Responsabilità precontrattuale anche in caso di contratto valido? (L'isola che non c'è)*, in *Giust. civ.*, 2014, I, 197 ss. Ancora, in tema di violazione delle regole di comportamento da parte degli intermediari finanziari, A.A. DOLMETTA, *La violazione di «obblighi di fattispecie» da parte di intermediari finanziari*, in *Contratti*, 2008, I, 80; GENTILI, *Disinformazione e invalidità: i contratti di intermediazione dopo le sezioni unite*, *ibidem*, IV, 393 ss.; ROPPO, *La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza «Rordorf»*, in *Danno e resp.*, V, 2008, 536.

Sulla vicinanza della prova, DOLMETTA-MALVAGNA, *«Vicinanza della prova» e contratti di impresa*, in *Studi in onore di Iudica*, Egea, 2014, 553 ss.

Sul riparto dell'onere della prova, si segnala COSTI-ENRIQUES, *Il mercato mobiliare*, nel *Trattato di diritto commerciale*, diretto da COTTINO, VIII, Cedam, 204, 368 ss.; GILOTTA, *La ripartizione dell'onere probatorio nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento di servizi di investimento*, in *Giur. comm.*, 2005, V, 620 ss; RULLI, *L'onere della prova di giudizi di risarcimento danni nella prestazione dei servizi di investimento*, in *I contratti del mercato finanziario*, a cura di GABRIELLI e LENER, nel *Trattato dei contratti*, diretto da RESCIGNO e GABRIELLI, II, 2, Utet, 2011, 339 ss.

Matrimonio

TRIB. MIN. CALTANISSETTA, decr. 24.10.2017 – PORRACCIOLO *Presidente* ed *Estensore*

MATRIMONIO – CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO – MINORE ETÀ – GIUDIZIO DI AMMISSIONE AL MATRIMONIO *EX* ART. 84 COD. CIV. – VOLONTÀ DEL MINORE – APPREZZAMENTO E RILEVANZA – «GRAVI MOTIVI» – INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA – NECESSITÀ (cod. civ., art. 84; Conv. eur. sull'esercizio dei diritti dei minori, art. 3; l. 20.3.2003, n. 77)

La valorizzazione della volontà del minore nubendo, alla luce della *ratio* della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di «gravi motivi» di cui all'art. 84 cod. civ., nel senso che l'autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età possa essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l'autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata.

dal testo:

Il fatto. I motivi. Ai sensi del 2º comma dell'art. 84 c.c. il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può, con decreto emesso in camera di consiglio, ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

Ciò posto, vanno quindi sottolineate le seguenti circostanze di fatto rilevanti nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale.

– l'età anagrafica dei due ragazzi, che sono prossimi al compimento del diciassettesimo anno d'età; i ricorrenti si trovano quindi, a prescindere dalla loro formale collocazione nella categoria dei soggetti minorenni, in una condizione che induce a presumere sia un'evoluzione della personalità rispetto alla fascia adolescenziale, sia il conseguimento di un sufficiente grado di maturità;

– le dichiarazioni rese dai genitori dei due ragazzi, dalle quali emerge un incondizionato favore per il rilascio della chiesta autorizzazione; tale favore sottintende un implicito riconoscimento della capacità dei ragazzi di svolgere adeguatamente i compiti che derivano dalle nuove responsabilità, genitoriali e di coppia.

Deve a questo punto osservarsi che a favore di una lata interpretazione dell'art. 84 c.c. soccorrono i principi contenuti nella Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio di Europa nella città di Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata dallo Stato italiano con la l. 20 marzo 2003 n. 77 (entrata in vigore il 1º novembre 2003 a seguito del deposito degli strumenti di ratifica), e in particolare quello enunciato dall'art. 3, significativamente intitolato "Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti": "Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare: *a*) ricevere ogni informazione pertinente; *b*) essere consultato ed esprimere la propria opinione; *c*) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione".

La norma richiamata – costituendo (in dipendenza della ratifica della Convenzione operata dalla citata l. 77/2003) norma vigente dell'ordinamento nazionale, conformemente al principio enunciato nell'art. 10 Cost. – configura in capo al giudice un generalizzato dovere acquisire, attraverso l'audizione dello stesso minore, il punto di vista di quest'ultimo sull'oggetto del procedimento.

L'art. 3 della richiamata Convenzione, recepita nell'ordinamento nazionale, ha dunque inteso valorizzare al massimo grado l'opinione del minore, cosicché, se essa deve essere in ogni caso acquisita dal giudice a prescindere dall'età del minore – subordinatamente all'accertamento da parte dello stessi giudice che il minore interessato alla definizione del singolo procedimento abbia conseguito "una capacità di discernimento" che gli consenta di intendere il significato e la rilevanza della decisione che il giudice dovrà assumere nei suoi riguardi, per la sua esistenza futura –; se l'opinione del minorenne – si diceva – deve essere in ogni caso acquisita dal giudice, ne consegue, con tutta evidenza, che la stessa deve pure essere adeguatamente considerata dal medesimo giudice ai fini della successiva decisione che dovrà assumere nei riguardi e nell'interesse dello stesso minorenne.

Maggiormente si deve dunque valorizzare tale volontà nel caso sottoposto al vaglio di questo Tribunale, tenuto conto, da un lato, dell'età dei giovani (che, si ripete, è prossima ai diciassette anni) e, dall'altro lato, del fatto che non risultano, a carico degli stessi, disturbi di personalità o anomalie del carattere, ovvero patologie della sfera neuro-psichica idonee ad escluderne (o ridurne in forma significativa) le capacità intellettive e/o volitive.

Conclusivamente, l'esegesi dell'art. 84 c.c., effettuata alla luce della finalità di valorizzare – secondo la *ratio* della Convenzione citata la volontà del minore nubendo, impone al giudice di interpretare restrittivamente la nozione di "gravi motivi" richiesta dalla normativa citata, nel senso che l'autorizzazione a contrarre matrimonio anteriormente al conseguimento della maggiore età deve essere negata nei soli casi in cui si accerti in concreto che il minore abbia subito – in conseguenza di rilevanti deficit di cui sia portatore o di fattori esterni – un significativo condizionamento della propria sfera intellettiva e/o volitiva, tale da far ritenere che la manifestazione di volontà per conseguire l'autorizzazione a contrarre matrimonio espressa dallo stesso minore sia stata viziata, e quindi non possa essere valorizzata dal giudice per decidere in senso conforme alla richiesta avanzata dallo stesso nubendo.

Ribadito dunque che, per quanto *supra* esposto, può ritenersi che i ricorrenti hanno maturità psico-fisica per contrarre matrimonio e, inoltre, che ricorrono gravi motivi per ammettere gli stessi al matrimonio, (A) e (B) possono quindi essere autorizzati a contrarre il negozio *del quo* prima del conseguimento della maggiore età. (*Omissis*)